

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

*Modello di
Organizzazione, Gestione
e Controllo ex D. Lgs.
231/2001
Multiss S.p.A. rev. 4*

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 03.03.2021

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Indice

Parte Generale

1	Premessa	p. 13
1.1.	Multiss S.p.A.	p. 13
1.2	Il Modello di Multiss S.p.A.	p. 14
2.	Il quadro normativo di riferimento – Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	p. 15
2.1.	La responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: i cardini della normativa	p. 15
2.2.	I soggetti destinatari della norma (autori del reato): soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	p. 17
2.3	Le sanzioni	p. 19
2.4	L'esimente derivante dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	p. 23

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i> <i>Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

3	Il Modello Organizzativo di Multiss S.p.A.	p. 26
3.1.	Motivazioni all'adozione del Modello	p. 26
3.2.	Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	p. 26
3.3.	I destinatari del Modello della società	p. 27
3.4.	Predisposizione del Modello	p. 28
3.5.	La struttura del Modello	p. 30
3.6.	Aggiornamento del Modello	p. 45
3.7.	Il Codice Etico di Multiss S.p.A.	p. 46
4.	Organismo di Vigilanza	p. 47
4. 1.	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	p. 47

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i> <i>Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

4. 2.	Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	p. 49
4. 3.	Il reporting dell’Organismo di Vigilanza	p. 51
4. 4.	Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza della società	p. 53
4. 5.	La funzione antiriciclaggio	p. 56
4. 6.	Compiti della funzione antiriciclaggio	p. 57
4. 7.	Il responsabile della Funzione antiriciclaggio	p. 58
5.	Sistema sanzionatorio	p. 59
5. 1.	Premessa	p. 59
5. 2.	Procedimento	p. 60
5.3	Sistema sanzionatorio	p. 61
5.3.1	Sanzioni nei confronti dei dipendenti	p. 61
5.3.2	Sanzioni nei confronti dei dirigenti e del Direttore Generale	p. 62
5.3.3	Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	p. 64

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

5.3.4 Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti e terzi in genere p. 66

Parte Speciale p. 67

Premessa p. 67

1. I principi generali del sistema organizzativo p. 68

2. Il sistema di deleghe e procure p. 69

Parte Speciale A. - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria p. 70

A. 1. Individuazione dei processi a rischio relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione p. 83

A. 2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Authorities p. 86

A. 2. 1 Principi di comportamento p. 86

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

A. 3.	Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali	p. 90
A. 3. 1	Principi di comportamento	p. 90
A. 4.	Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni	p. 92
B	Gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria	p. 93
B. 1.	Principi di comportamento	p. 94
B. 2.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 95
B. 3.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 96
	Parte Speciale B – Delitti informatici e il trattamento illecito di dati così come individuati nell’art. 24 bis del Decreto, nel quale è stato introdotto dall’art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48	p. 97
B.1.	Individuazione dei processi a rischio	p. 104
B. 2.	Principi di comportamento	p. 105
B. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 107

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

B. 4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 107
	Parte Speciale C – Reati societari	p. 108
C. 1.	Individuazione dei processi a rischio	p. 125
C. 2.	Principi di comportamento	p. 129
C. 3.	Attività di formazione obbligatoria	p. 132
C. 4.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 132
C. 5.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 133
C. 6.	Sanzioni	p. 134
	Parte Speciale D – Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e Reati transnazionali	p. 135
D. 1.	Individuazione dei processi a rischio	p. 158

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

D. 2.	Principi di comportamento	p. 159
D. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 162
D. 4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 163
	Parte Speciale E – Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato	p. 164
	Parte Speciale F – Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	p. 172
F. 1.	Individuazione dei processi a rischio	p. 178
F. 2.	Destinatari e norme di comportamento	p. 179
F. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 182
F. 4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 182
	Parte Speciale G – Reati in materia di violazione del diritto d’autore	p. 184
G. 1.	Individuazione dei processi a rischio	p. 192

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

G. 2.	I principi di comportamento	p. 193
G. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 194
G.4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 194
	Parte Speciale H – Reati ambientali	p. 196
H. 1.	Attività di prevenzione	p. 207
H. 2.	Norme di comportamento	p. 208
H. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 208
H. 4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 208
	Parte Speciale I – Reati di impiego di cittadini irregolari di paesi terzi	p. 209
I. 1.	Aree a rischio e attività di prevenzione	p. 212

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE 4</p>	<p align="center">DATA 19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

I. 2.	Norme di comportamento	p. 214
I. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 215
I. 4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 216
	Parte Speciale L – Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia	p. 217
L. 1.	Aree a rischio e attività di prevenzione	p. 219
L. 2.	Norme di comportamento	p. 220
L. 3.	Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 220
L. 4.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	p. 221
	Parte Speciale M – Metodologie di mappatura e valutazione delle aree di rischio	p. 221
M.1.	Premessa	p. 221

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

M.2.	Riferimenti normativi e metodologici	p. 222
M.3.	Sistema d'identificazione e gestione dei rischi	p. 225
M.4.	Metodologia di lavoro	p. 224
M.5.	Risk Assessment e risk management	p. 225
M.6.	Sviluppo della mappatura o identificazione delle aree a rischio	p. 227 p. 229
M.7.	Analisi preliminare delle funzioni a rischio Mappatura dei processi sensibili	
M.8.	Calcolo e Valutazione dei Rischi	p. 230
M.9.	Analisi e valutazione del sistema di controllo preventivo esistente ("protocolli o misure di mitigazione")	p. 231
	Parte Speciale N – Modalità di segnalazione delle violazioni al Modello Organizzativo 231	p. 234
N.1.	Riferimenti normativi	p. 234
N.2.	Scopo e finalità della procedura	p. 236
N.3.	Oggetto della segnalazione	p. 238
N.4.	Contenuto della segnalazione	p. 239

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE 4</p>	<p align="center">DATA 19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

N.5. Destinatari della segnalazione	p. 240
N.6 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione	p. 241
N.7 Forme di tutela del whistleblower	p. 242
N.8. Responsabilità del whistleblower	p. 243
Parte Speciale O – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto	p. 245
O. 1 Individuazione dei processi a rischio	p. 251
O. 2 Soggetti potenzialmente interessati	p. 251
O. 3 Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali Coinvolte	p. 251
O. 4 Principi di comportamento	
O. 5 Controlli dell’Organismo di Vigilanza.	p. 251
	p. 254

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Provincia di Sassari;

- Assistenza tecnica professionale per la gestione di Progetti Comunitari di competenza della Provincia di Sassari;

Organi della Società sono: il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale.

1.2) *Il Modello di Multiss Spa*

La Società ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”) in rev.3 con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 3 marzo 2021.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

2) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - Il D. Lgs.

8 giugno 2001 n. 231

2.1) La Responsabilità Amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: i cardini della normativa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, recante la " *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti, correlata a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito.

Attraverso tale disciplina il Legislatore ha inteso adeguare la normativa italiana alle Convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche in precedenza sottoscritte dall'Italia.

In particolare, il riferimento è indirizzato alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e, alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- a) *l'autore del reato non è stato identificato o non e' imputabile;*
- b) *il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.*

2.2) I soggetti destinatari della norma (autori del reato): soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 5 del Decreto individua i soggetti destinatari della norma, individuando la responsabilità dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: i soggetti definiti "in posizione apicale" o "apicali";
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a): i c.d. soggetti "sottoposti all'altrui direzione";

Il legislatore ha preferito la utilizzazione di una formula elastica piuttosto che tassativa di soggetti che sarebbe stata, in concreto, difficilmente praticabile vista la eterogeneità degli enti cui la normativa si riferisce.

Per tale ragione all'interno dei Protocolli Generali e delle Procedure

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i> <i>Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

soggetti legati a Multiss S.p.A. da un rapporto di lavoro parasubordinato e autonomo; di fatto le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una frammentazione delle decisioni e delle operazioni, di talché l'importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività della Società acquista sempre maggior rilievo.

2.3) Le Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la **sanzione pecuniaria**, le **sanzioni interdittive**, la **confisca del prezzo** o del **profitto del reato** e la **pubblicazione della sentenza**.

La **sanzione pecuniaria** è sempre applicata in caso di condanna dell'Ente ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote»: il numero delle quote (variabile da 100 a 1.000 quote) è determinato dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il valore di ciascuna quota, invece, è determinato dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione stessa. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,00 euro.

	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p>REVISIONE</p> <p>4</p>	<p>DATA</p> <p>19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

definitiva.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai due anni, ma in certi casi, possono essere applicate anche in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano quando l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ha risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ha messo a disposizione il profitto reato conseguito ai fini della confisca.

Con la legge 3/2019 viene aggiunto il comma 5-bis all'art. 25 del D.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Lgs 231/2001: Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può, infine, essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva; è effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

2.4) L'esimente derivante dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Prospettata la responsabilità amministrativa dell'Ente, gli artt. 6 e 7 del Decreto individuano specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti in posizione verticistica che da soggetti sottoposti all'altrui direzione. A tal riguardo emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

In particolare, introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art.6, prevede infatti che l'ente non risponde dei reati commessi da soggetti in posizione apicale se anche in sede giudiziaria dimostra che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione (in questo contesto Modello) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

3) **IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MULTISS S.p.A**

3.1) **Motivazioni all' adozione del Modello**

L'adozione da parte di Multiss S.p.A. del modello organizzativo nasce dalla convinzione che questo costituisca, al di là delle prescrizioni in esso contenute, oltre che uno strumento di sensibilizzazione di tutti coloro i quali operano per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti nell' espletamento delle proprie attività, anche il sistema per contrastare efficacemente il rischio di commissione dei reati e conseguentemente ricondurre detto rischio, ad un livello ragionevole.

3.2) **Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello**

Scopo del modello è costruire un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

coordinamento e, più in generale, verso tutti i dipendenti) che esterno (verso qualunque soggetto – fisico o giuridico – che intrattiene rapporti con la Multiss Spa).

In particolare, il presente Modello è destinato ai componenti degli Organi di Amministrazione (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale e il Collegio Sindacale e i relativi componenti), per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell’interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, altro).

3.4) Predisposizione del Modello

Il presente Modello, in linea con quanto previsto dall’art. 6, co. 3, del D. Lgs. 231/01, è stato sviluppato coerentemente con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria approvate dal Ministero di Giustizia nel giugno 2004 adattandole – come necessario – alla concreta realtà della Società.

In particolare, il percorso seguito per l’elaborazione del Modello, può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

a) Si è innanzitutto proceduto ad analizzare tutta la documentazione aziendale ufficiale disponibile presso la Società e relativa a

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

organigramma, manuali, procedure formalizzate, regolamenti, deleghe e procure, etc.

b) L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una analisi delle attività svolte nell' ambito della società al fine di individuare quelle che, in aderenza al decreto, possono considerarsi a rischio illeciti.

Si è pertanto provveduto inizialmente alla analisi delle aree a "rischio reato", come previsto dalla suddetta normativa, successivamente si è proceduto alla c.d. "mappatura", e a tal fine sono state effettuate le seguenti operazioni:

- verifica delle attività svolte da ciascuna area aziendale;
- preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative).

c) Accertate le singole attività a rischio ai fini del Decreto, nell'ambito delle diverse aree aziendali e valutati i presidi di controllo, anche preventivo in essere, si è proceduto a predisporre gli interventi ritenuti necessari per la riduzione dei rischi, anche attraverso l'introduzione e/o definizione di appositi protocolli comportamentali;

d) Si è provveduto alla individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Modello e di curarne l'aggiornamento.

3.5) La struttura del Modello

Il Modello si compone di una Parte Generale che costituisce il documento descrittivo e di più Parti Speciali, ciascuna dedicata all'esame dettagliato delle principali "aree di rischio".

La **Parte Speciale "A"** concerne i presidi inerenti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25, Decreto) ed il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*novies*) *DECIES* Decreto):

Specificamente:

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.) così come modificato dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Prima infatti l'articolo in esame rubricava "Corruzione per un atto d'ufficio", e dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L. 27 maggio 2015, n. 69.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 cp);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.), introdotto dall'art. 1 L. 190/2012, modificato dall'art. 1 comma 1 lett. H) L. 69/2015;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

La **Parte Speciale "B"** concerne i presidi inerenti i Delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (art. 24-bis Decreto):

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinqies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

La **Parte Speciale “C”** concerne i presidi inerenti i Reati Societari (art. 25-*ter*, Decreto):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.), introdotto dalla L. 69/15;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69;
- Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

La **Parte Speciale “D”** disciplina i presidi inerenti i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, Decreto), i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, Decreto) ed i Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

I Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico comprendono le fattispecie previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per

	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p>REVISIONE</p> <p>4</p>	<p>DATA</p> <p>19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------

la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

In relazione ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si fa riferimento a:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.); introdotto dall'art. 3, comma 3, L. 186/2014;

In relazione ai Reati transnazionali si fa riferimento a:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), così come modificato dall'art. 2, comma 29, L. 94/2009);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), introdotto dall'art. 2 comma 29 della L. 94/2009, e succ. modifiche art. 1 L. 62/2014;
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

La **Parte Speciale “E”** riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* Decreto e artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Abuso di mercato (Illecito amministrativo) (art. 187-*bis* T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (Illecito amministrativo) (art. 187-*ter* T.U.F.).

La **Parte Speciale “F”** concerne i presidi relativi ai Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(art. 25-*septies*, Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p. e art. 55, comma 2, D. Lgs attuazione Legge delega 123/2007);
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p. comma 3) commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **Parte Speciale “G”** riguarda i presidi inerenti i Reati in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-*novies* Decreto):

- articolo 171 comma 1 lett. A-bis e comma 3 - Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 171-*bis* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 171-*ter* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 171-*septies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 171-*octies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- articolo 174-*quinqüies* Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La **Parte Speciale "H"** disciplina i presidi inerenti i Reati in materia ambientale (art. 25-*undecies* Decreto)

	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p>REVISIONE</p> <p>4</p>	<p>DATA</p> <p>19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13, D. Lgs. 152/2006 - t.u.a.)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, t.u.a.)
- Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, t.u.a.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo, t.u.a.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, t.u.a.);

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1, 2 e 4- bis, t.u.a. – art. 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo, t.u.a.)
- Sanzioni in materia di tutela dell'aria (art. 279, comma 5, t.u.a.);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150)
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- cessazione e riduzione dell'impiego di gas lesivi dell'ozono atmosferico (art. 3, comma 6, l. 549/93)
- inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 202/07)
- inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 202/07)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

La **Parte Speciale "I"** disciplina i presidi inerenti i Reati di impiego di cittadini irregolari di paesi terzi (art. 25-*duodecies* Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12- bis, d.lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 - D.lgs. 286/1998);

La **Parte Speciale "L"** disciplina i presidi inerenti i Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* Decreto);

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.);

Ulteriori reati presi in considerazione dal Decreto sono:

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

falsificate (art. 455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 25-
bis1 Decreto)**

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 Decreto)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies Decreto):

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

La **Parte Speciale “O”** concerne i presidi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

3.6) Aggiornamento del Modello

Qualora, per effetto di:

1. violazione delle prescrizioni del Modello;
2. modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività della stessa;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;

si rendesse necessario procedere a modifiche o integrazioni del Modello, il Consiglio di Amministrazione delibera in proposito.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’ interno e all’ esterno della Società.

L’Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

3.7) Il Codice Etico di Multiss S.p.A.

Le regole di comportamento contenute nel presente documento, adottato in attuazione del D. Lgs. 231/2001, si integrano con le disposizioni del Codice Etico.

Il Codice Etico è parte essenziale del Modello di organizzazione e gestione.

Esso costituisce l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta che devono essere osservate da tutti coloro che agiscono, operano e collaborano con Multiss S.p.A.

La Società si è dotata di un Codice di comportamento nel 2011.

Le disposizioni dello stesso devono pertanto intendersi interamente richiamate.

Il Codice Etico, che ha valore contrattuale per i dipendenti della Società ed efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (nonché agli amministratori ed ai Sindaci) o rapporti contrattuali in genere con Multiss S.p.A. (appalti, prestazioni di consulenze, fornitori, etc).

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è stato consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed agli appaltatori.

4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati nel Decreto se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati, ha "*affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*".

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza deve rispondere a requisiti di:

- autonomia ed indipendenza,
- professionalità;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- onorabilità;

- continuità di azione.

La società ritiene coerente con le proprie esigenze attuali nominare un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo per giusta causa.

Al fine di incentivare il flusso di informazioni continuativo verso la struttura aziendale ed al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza, la società individuerà un **Segretario** dell'OdV, da scegliere nell'ambito del personale dipendente.

Il compito principale del Segretario è infatti quello di consentire una presenza costante all'interno dell'azienda e di poter ricevere, tempestivamente, eventuali segnalazioni nonché di partecipare, quale ausiliario, alle attività di verifica dell'Organismo.

Il Segretario non avrà alcun potere in ordine alle decisioni che saranno assunte dall'OdV.

L'OdV potrà avvalersi, inoltre, delle funzioni della società in relazione alle peculiarità delle attività da svolgere.

L'OdV riferirà direttamente al Direttore Generale ed al Consiglio d'Amministrazione per le determinazioni necessarie o comunque

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

opportune al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e garantire il rispetto della normativa in materia.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sulla osservanza del Modello da parte dei destinatari dello stesso;
- vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del modello in relazione alla concreta capacità di prevenire i reati considerati;
- vigilare sull'osservanza delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio;
- aggiornare il Modello, in relazione alle concrete condizioni aziendali, normative e all'espletamento dell'attività sociale;

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno e può:

- svolgere o far svolgere, d'intesa con le funzioni delle Società specificamente interessate, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, etc.);

– svolgere (o far svolgere) accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l’eventuale adozione di sanzioni;

– segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l’adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;

– formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;

– supportare la Direzione Generale per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

Con particolare riferimento all’attività ispettiva dell’Organismo di Vigilanza, il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche a cadenza annuale sui principali atti e contratti di maggior rilevanza conclusi nelle aree di attività a rischio;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- verifiche periodiche sulle procedure in relazione all'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività di verifica anzidette sono da intendersi come attività minime ed il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza dovranno assumere tutte le azioni necessarie per assicurare, nel tempo, il rispetto di quanto previsto dal decreto e l'adeguatezza del Modello.

4.3 Il reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà approntare una relazione annuale da trasmettere sia al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale della società. La relazione dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel corso dell'anno, sia con riferimento all'attività ispettiva compiuta e degli esiti ottenuti sia con riferimento alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

È inoltre previsto l'invio, di volta in volta, dei verbali dell'Organismo di Vigilanza al Direttore Generale.

Resta inteso che l'O.d.V. deve informare immediatamente il Direttore Generale e, occorrendo, il Consiglio di Amministrazione circa il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio mutamenti del quadro normativo di riferimento) e di tutte le cause di non conformità del Modello e/o le violazioni dello stesso e dei documenti correlati nonché le violazioni del D.lgs 231/2001.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività per l'anno successivo in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre, ove lo ritenga necessario, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili, controlli non previsti nel piano di intervento ("controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

4.4 Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza della Società

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di: i) segnalazioni e di ii) informazioni.

L’Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all’OdV o di altre strutture della società.

L’inosservanza di quanto sopra è sanzionato con la revoca del mandato.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003 (Privacy): gli atti dell’Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all’espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Le segnalazioni

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di Vigilanza ogni violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della società nonché dei principi di comportamento relative alle attività a rischio disciplinate nel Modello.

L’Organismo di Vigilanza valuterà tutte le segnalazioni ricevute e darà seguito, nell’ambito delle proprie competenze, alle iniziative opportune ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione.

La Società e l’OdV operano in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Le informazioni

I Destinatari del presente Modello sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all’OdV le informazioni concernenti:

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (Regioni, Enti regionali ed Enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello sia la struttura statutaria e organizzativa della società.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati ed altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo stesso.

4.5 – La funzione antiriciclaggio

La funzione Antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 così come modificato dal D.Lgs 90/2017 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi e norme regolamentari in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto citato, la funzione Antiriciclaggio limitatamente alla gestione dei rischi in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso; promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; gestisce i report periodici e i flussi

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

informativi previsti dalle Policy antiriciclaggio in vigore; cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

4.6 Compiti della Funzione antiriciclaggio

In particolare, la funzione antiriciclaggio ha il compito di:

1. identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
2. collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso;
3. verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
4. prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

5. promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
6. partecipa alla definizione della struttura del Modello e all'aggiornamento dello stesso;
7. curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
8. predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione;
9. svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

4.7 – Il responsabile della Funzione antiriciclaggio

Il responsabile della funzione deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, è opportuno che nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile.

La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (la funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi, ecc.) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando attività di consulenza.

5) SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. Premessa.

La corretta applicazione del Modello di gestione e controllo richiede, ai fini della sua efficacia e quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli enti, la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle previsioni in esso contenute.

Le sanzioni disciplinari sono dirette a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello di gestione e controllo, in quanto regole cogenti nei confronti di tutti i destinatari, e possono essere

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

comminate anche a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

La violazione delle disposizioni in essi contenute, al fine di ottemperare ai dettami del D. Lgs. 231/2001, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

5.2. Procedimento.

Ai fini dell'applicazione del Modello, il procedimento disciplinare è così articolato:

- segnalazione dell'infrazione all'Organismo di Vigilanza;
- procedura di accertamento della violazione, condotta dall'ODV con l'ausilio delle funzioni aziendali interessate, in conformità a quanto stabilito dal CCNL e dalla L. n. 300/1970;
- irrogazione della sanzione da parte della società, tenuto conto della gravità della condotta, della recidiva, del grado di colpa, e in conformità con i principi di coerenza, imparzialità e uniformità e di gradualità e proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione dei seguenti canoni:

- intenzionalità del comportamento causa della violazione;
- grado della negligenza, dell'imprudenza e dell'imperizia dell'autore in occasione della commissione dell'infrazione,
- rilevanza ed eventuali conseguenze dell'infrazione;
- posizione del destinatario della sanzione all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti (ad es. recidiva);
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione dell'illecito.

5.3. Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è diversificato in ragione della posizione ricoperta all'interno di Multiss S.p.A., e applicato anche ai fini della UNI-ISO 37001:2016.

5.3.1. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Le violazioni delle disposizioni e dei principi del Modello Organizzativo da parte dei dipendenti della società costituiscono illecito

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

disciplinare e sono sanzionate nelle forme e nei modi stabiliti dal Codice Disciplinare, di cui la società è dotata (Codice Disciplinare, approvato il 17 gennaio 2002; Codice Disciplinare del Servizio Prevenzione Ambientale, approvato il 09 giugno 2004; Codice Disciplinare del Servizio Pulizie, approvato il 09 luglio 2004), e le cui disposizioni si devono qui intendere come integralmente richiamate.

Le sanzioni relative agli illeciti commessi dai dipendenti, previste nei richiamati documenti, e da applicare anche per sanzionare le violazioni del Modello e del Codice Etico, secondo i criteri enucleati al precedente punto 2, sono i seguenti:

- (a) richiamo verbale;
- (b) ammonizione scritta;
- (c) multa;
- (d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- (e) licenziamento con preavviso;
- (f) licenziamento senza preavviso.

5.3.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti e del Direttore Generale

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

La violazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello comporta l'assoggettamento a sanzioni disciplinari commisurate all'entità della violazione.

Deve considerarsi illecito disciplinare, soggetto a sanzione, anche:

- la mancata vigilanza, nei riguardi del personale subordinato, circa la corretta applicazione delle disposizioni e delle procedure previste dal Modello;
- la mancata informazione verso l'Organismo di Vigilanza circa la commissione di reati o infrazioni delle disposizioni del Modello;
- mancata segnalazione all'Organismo di Vigilanza di criticità inerenti allo svolgimento di attività nelle aree di rischio.

Le infrazioni commesse dai dirigenti sono gestite dal Direttore Generale sentito l'Organismo di Vigilanza.

Le infrazioni commesse dal Direttore Generale sono gestite da un soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione sentito l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni, che vanno dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso e al licenziamento per giusta causa senza preavviso, saranno comminate seguendo le procedure previste dall'art.

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Qualora dall'infrazione derivi l'integrazione di una fattispecie penalmente rilevante, in attesa dell'esito del giudizio penale, possono applicarsi misure provvisorie quali la sospensione dal rapporto con diritto alla integrale retribuzione.

5.3.3. Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei sindaci

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ad opera di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale devono essere tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il presente sistema sanzionatorio non esclude, ma integra, quanto previsto dalle norme del codice civile e dello Statuto della società in materia di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nello svolgimento delle loro funzioni. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza degli illeciti, ivi

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte di un amministratore o di un sindaco l'Organismo di Vigilanza riferisce formalmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che provvederanno ad adottare le iniziative più opportune in considerazione dell'illecito riscontrato e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Alla decisione sulle misure sanzionatorie non partecipa l'amministratore o il sindaco sottoposto al procedimento.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Della decisione circa la sanzione, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di ritardo il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 c.c., provvede ad informare il socio unico nel corso della prima assemblea utile o di quella convocata allo scopo.

La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria per le deliberazioni aventi ad oggetto la revoca dall'incarico o l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Le sanzioni applicabili agli amministratori sono:

- richiamo formale;
- revoca.

5.3.4. Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti e terzi in genere.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

La società provvede a inserire nei nuovi rapporti contrattuali e, mediante sottoscrizione di clausola integrativa predisposta *ad hoc*, per i contratti già in essere, la dichiarazione da parte del contraente con la Società, anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscere il contenuto del Modello anche in riferimento

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

alle previsioni disciplinari, con l'assunzione dell'obbligo al loro rispetto pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla società a causa della violazione, anche derivanti dalla applicazione da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

La violazione del Modello da parte di collaboratori, consulenti e terzi è sanzionata dal Direttore Generale, previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Un adeguato sistema organizzativo costituisce un importante presidio che contribuisce in maniera efficace all'attività di prevenzione della quasi totalità dei reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231.

Preliminarmente alla trattazione delle singole fattispecie, occorre pertanto precisare i contenuti e i principi del sistema organizzativo e del sistema delle deleghe di Multiss S.p.A.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

1) I principi generali del sistema organizzativo.

Multiss S.p.A. è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, comunicazioni, ecc) improntati ai seguenti principi:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;
- chiara e formale delimitazione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne sono caratterizzate da:

- distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Inoltre, sono definite apposite procedure per la selezione dei fornitori, per l'affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, l'assunzione di personale, i processi di gestione dei rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione e di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali all'atto del ricevimento delle fatture e per la gestione delle spese.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

2) Il sistema di deleghe e procure.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di formale delega o altra formale autorizzazione;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, deve corrispondere una delibera interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato;

L'Organismo di vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

PARTE SPECIALE “A”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO

E

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La **Parte Speciale “A”** concerne i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto, specificatamente commessi in danno dello Stato o altro ente pubblico o dell’Unione Europea, offensivi degli interessi finanziari di quest’ultima. La presente Parte Speciale concerne altresì il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 25-*decies* del Decreto. Di seguito si riportano le norme interessate.

Art. 314 comma 1 del codice penale (Peculato)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 del codice penale (Peculato mediante profitto dell’errore)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (1).

Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. ¹

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

1 comma introdotto dalla L. 3/2019

Art. 317 del codice penale (Concussione)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

Art. 317-bis. Pene accessorie.

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Art. 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Art. 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni."

Art. 319-bis del codice penale (Circostanze aggravanti)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

Art. 319-ter del codice penale (Corruzione in atti giudiziari)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni."

Art. 319-quater del codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Art. 320 del codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Art. 321 del codice penale (Pene per il corruttore)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Art. 322 del codice penale (Istigazione alla corruzione)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Art. 322-bis del codice penale (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE 4</p>	<p align="center">DATA 19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2) .

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

I soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati *ex lege* (v. art. 322-bis, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 346-bis del codice penale (Traffico di influenze illecite)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319,

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Art. 356 del codice penale (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p..

Art. 640 del codice penale (Truffa)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

Art. 377-bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere: salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena è della reclusione da due a sei anni e la procedibilità è d'ufficio."

- Si precisa che ci si riferisce a soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

A.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO RELATIVAMENTE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

AMMINISTRAZIONE

La Società, per lo scopo perseguito con la sua costituzione e per l'attività concretamente esercitata, ha un contatto pressoché continuativo, oltre che con il socio unico di natura pubblica, con la Pubblica Amministrazione e Enti pubblici in genere.

I processi a rischio risultano essere i seguenti:

a) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Authorities

- Rapporti con il socio unico;
- Rapporti con soggetti pubblici per aspetti riguardanti l'attività di gestione della Società (negoiazione e stipulazione dei contratti con soggetti pubblici);
- Rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, l'ambito previdenziale, il rilascio di certificazioni e in occasione di visite ispettive;
- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in occasione in particolare di visite per controlli in materia fiscale;
- Rapporti ordinari con soggetti pubblici in relazione all'assunzione del personale e organismi di vigilanza (es. Autorità Garante per la Privacy);
- Richieste, erogazione e rendicontazione di contributi e finanziamenti

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

pubblici;

- Rapporti finalizzati all'ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc.;

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Occorre poi aggiungere:

- **la gestione delle consulenze e degli incarichi professionali**, con riferimento a:

- a) consulenze a richiesta di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione (fra i quali docenti universitari, funzionari pubblici, etc.);

- b) consulenze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti o altri sostegni pubblici;

- c) consulenze per attività delegate da Enti Pubblici.

- **la gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni**, con riferimento all'organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione/aggiornamento (es. convegni, corsi, workshop, manifestazioni, ecc.) di manifestazioni ed eventi ed attività connesse con la partecipazione ad eventi organizzati da terzi.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a questa particolare categoria di rischi sono:

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Presidente e componenti del CDA;

Direzione generale;

Direzione amministrativa;

Consulenti Esterni.

A. 2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTHORITIES

A .2. 1. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da tutti i dipendenti della Società, nonché da tutti i destinatari del Modello, operanti nelle aree di attività a rischio.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. I rapporti devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative di volta in volta vigenti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti e non devono sottintendere alcun rapporto o scopo che non siano le finalità istituzionali dell'ente pubblico e della Società.

In particolare, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

- porre in essere qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della Pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

- porre in essere comportamenti contrari alla legge anche a prescindere dalle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato possano, anche solo in via potenziale, diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;

- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore anche in particolari occasioni dell'anno;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare regali, omaggi, segnalazioni o altre utilità;

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona e senza garantire la tracciabilità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, l'ufficio della società che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione deve:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile ed in forma scritta, i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

conferiti ai Collaboratori;

- comportarsi in maniera integra e corretta e rendere rendicontabile e tracciabile l'attività svolta;

- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto della Società cui non sia stata attribuita una delega o procura specifica allo scopo, è fatto obbligo per quest'ultimo di:

- relazionare con tempestività e completezza al proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento;

- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Infine, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

- le eventuali donazioni a favore della Pubblica Amministrazione dovranno essere accettate con delibera dell'Ente beneficiario e non potranno mai riguardare persone fisiche.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

(pagamento di fatture, gestione di finanziamenti ottenuti, ecc.) devono porre massima attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al proprio superiore gerarchico ed all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

A. 3. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

A. 3. 1. Principi di comportamento

Occorre premettere che Multiss S.p.A., con Deliberazione del 28 giugno 2011, ha adottato un regolamento per la gestione delle consulenze e degli incarichi professionali.

Pertanto ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano interessati nella gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi, è fatto obbligo di:

- applicare scrupolosamente le Direttive contenute nel menzionato regolamento;
- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità e motivazione
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti

	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p>Multiss S.p.A.</p>	<p>REVISIONE</p> <p>4</p>	<p>DATA</p> <p>19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello organizzativo della Società richieste alle terze parti);

- conferire il mandato/incarico al consulente/ professionista con atto scritto;

liquidare i compensi in modo trasparente, documentabile e ricostruibile *ex post* e verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha fornito il servizio.

Inoltre, è espressamente vietato:

- impegnare la Società con contratti verbali;
- assegnare incarichi di consulenza in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------

- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

A. 4. GESTIONE DEGLI OMAGGI, DELLE LIBERALITA' E DELLE SPONSORIZZAZIONI

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione di omaggi e liberalità devono garantire che:

- il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

È in ogni caso fatto divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- promettere o concedere omaggi o liberalità, dirette o indirette, non di modico valore vale a dire eccedente le normali pratiche di cortesia – e comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ci si riferisce alle relazioni con l'Autorità giudiziaria nel caso di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria quando a costoro è concessa dalla legge la facoltà di non rispondere.

I processi a rischio individuati coincidono con quelli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai quali si fa pertanto integrale rimando.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a questa particolare

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione o altri Responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;

l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

B. 2. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'aggiornamento delle eventuali istruzioni standardizzate relative all'atteggiamento da assumere nell'ambito delle attività a

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- verificare periodicamente, con il supporto di altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- svolgere ogni altra attività di verifica utile alla mitigazione del rischio in questione.

B. 3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte dovessero emergere criticità di qualsiasi natura il soggetto preposto ne dovrà dare

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

immediata informazione al superiore gerarchico ed all’Organismo di Vigilanza.

- **PARTE SPECIALE "B"-**
- **DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI COSÌ COME INDIVIDUATI NELL’ART. 24-BIS DEL DECRETO, NEL QUALE È STATO INTRODOTTO DALL’ART. 7 DELLA LEGGE 18.3.2008 N. 48.**

La **Parte Speciale “B”** riguarda i Delitti informatici e il trattamento illecito di dati così come individuati nell’art. 24-bis del Decreto, nel quale è stato introdotto dall’art. 7 della Legge 18.3.2008 n. 48.

I reati presi in considerazione sono i seguenti:

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro

	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p><i>Multiss S.p.A.</i></p>	REVISIONE	DATA
		4	19/01/2021

la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i> <i>Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater."

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."

Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le

	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p><i>Multiss S.p.A.</i></p>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

B.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose prima richiamati, le aree ritenute a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, ovvero dell'attività relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto.
- processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici, ovvero dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante l'installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e di modifica del documento.
- Gestione e protezione della postazione di lavoro, ovvero dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

della sicurezza informatica

- Gestione degli accessi da e verso l'esterno

L'accesso ai siti web è limitato, non essendo ammesso al personale

l'accesso a determinati siti internet.

- Gestione e protezione della rete a livello locale

Si tratta dell'attività di gestione della rete a livello locale.

- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, ovvero dell'attività di gestione dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

- Sicurezza fisica e gestione dei dati su server:

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala Server. e alla gestione dei dati sul server.

B.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Per tutelarsi dai rischi in argomento la Società ha previsto le seguenti cautele:

- esiste una politica in materia di sicurezza del sistema informativo e di gestione degli accessi;
- gli asset aziendali sono identificati e classificati;
- In particolare il sistema adottato assicura: il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni; la protezione da

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

software pericoloso; il backup di informazioni e software; la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi; gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati; una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza; il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi; la gestione di dispositivi rimovibili;

- sono disciplinati gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. Inoltre sono definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione degli accessi degli utenti nonché le modalità di utilizzo dei sistemi informatici;
- sono previste verifiche di controllo periodiche;
- è previsto l'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e dei meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche;
- è prevista l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- lo Spazio di archiviazione è consentito ai soli fini lavorativi e

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

professionali e non è consentita l'archiviazione di file protetti da copyright.

B.3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l'adeguatezza del Modello nel tempo.

Per questa ragione, nell'ambito del piano delle verifiche, è prevista un'analisi del sistema della sicurezza informatica almeno una volta per anno.

B.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare un apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte, emergano

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE "C"

REATI SOCIETARI

Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale è dedicata ai reati societari individuati dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito vengono brevemente illustrate le singole fattispecie astrattamente rilevanti per la configurazione della responsabilità degli enti, e all'interno di esse vengono individuate quelle che hanno possibilità di incidenza nella realtà aziendale della Multiss S.p.A. e che saranno oggetto dei protocolli di prevenzione.

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

«Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della realtà economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

SOGGETTI: Si tratta di un reato proprio, per cui è prevista la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore.

La falsità riguarda bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

In particolare si tratta di

Bilanci:

- di esercizio (art. 2423 c.c.);
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- straordinari, infra annuali.

Relazioni:

- relazioni degli amministratori e dei sindaci sul bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.);

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433 *bis*);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio in fase di liquidazione e al bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.).

Comunicazioni sociali:

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

OCCASIONI DI REATO:

- a) esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della società (es.: sopravvalutazione, cioè figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti; sottovalutazione, cioè figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere in bilancio attività esistenti; omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge);
- b) dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Tale fattispecie introduce il delitto di falso in bilancio per i fatti di lieve entità, prevedendo una riduzione della pena (da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni di reclusione). La lieve entità viene valutata dal Giudice tenuto conto della natura, delle dimensioni della società o degli effetti della condotta dolosa, ovvero per le società non assoggettabili alla disciplina del fallimento.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio dal Giudice.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

3.le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4.le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi(1).

Art. 27 D. Lgs 39/2010 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)

- La norma di cui all'art. 2624 c.c., è stata abrogata dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e sostituita dall'art. 27 dello stesso decreto come sopra rubricato.

- Il reato configurato dalla fattispecie in oggetto, che prevede la condotta criminosa attiva dei revisori, non interessa in concreto la società MULTISS poiché essa non è soggetta al controllo obbligatorio da parte di società di revisione.

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa».

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato».

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione al capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 9, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o ai terzi».

- La presente fattispecie di reato non può interessare la società MULTISS SPA dal momento che essa presenta struttura chiusa e non emette titoli ammessi alla quotazione.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.]1

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse o offerte.”

1 comma abrogato come previsto dall'art. 1, co. 5 lettera a) della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa.]¹

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

1. comma abrogato come previsto dall'art. 1, co. 5 lettera a) della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

- Astrattamente la fattispecie può essere integrata in ogni occasione di riunione assembleare, tuttavia si deve rilevare come in concreto il rischio pare pressoché nullo stante la composizione del capitale della MULTISS, le cui azioni sono possedute da un socio unico, di natura pubblica, che è perciò in grado di determinare da solo la volontà dell'assemblea.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

- Come osservato per altre fattispecie, anche in questo caso il reato preso in considerazione dalla norma non interessa la società MULTISS, che, non emettendo strumenti finanziari di alcun genere, è carente dell'elemento soggettivo per l'integrazione della fattispecie.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle loro comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa al caso in cui le

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni».

C.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato individuate dall'art. 25 *ter* del decreto.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge

È l'insieme delle attività inerenti alla contabilità in generale, il bilancio di esercizio, le relazioni ed i prospetti allegati al bilancio e qualsiasi

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- Presidente e componenti del CDA;
- Direttore Generale;
- Direzione amministrativa;
- Consulenti esterni.

Assumono altresì rilievo i comportamenti tenuti dai componenti del Collegio Sindacale.

Comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Il processo in oggetto è inerente alle comunicazioni, obbligatorie e/o volontarie-facoltative, finalizzate a definire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della MULTISS. Essenzialmente il processo interessa i rapporti con il socio unico, dal momento che la società, a struttura chiusa, non è organizzata per la diffusione di queste comunicazioni al pubblico.

Le Funzioni/Organi coinvolte nel processo sensibile in oggetto sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direttore Generale;
- Direzione amministrativa;
- Collegio Sindacale;
- Consulenti esterni.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Attività relative alle riunioni assembleari

Si tratta dell'attività inerente le riunioni assembleari e della condotta che gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni sono tenuti a rispettare in tali circostanze.

Le funzioni interessate da questo processo sensibile sono:

- Presidente e componenti del CDA;
- Direttore Generale;
- Direzione amministrativa;
- Collegio Sindacale;
- Consulenti esterni.

Rapporti con le Istituzioni e/o con gli Organismi di Vigilanza

Il processo sensibile riguarda le modalità di svolgimento dei rapporti con le Istituzioni o le Autorità di Vigilanza (ad es. Autorità Garante per la privacy) ed interessa la gestione delle comunicazioni e delle informative che la società MULTISS è tenuta ad effettuare nei confronti delle Istituzioni e delle Autorità di Vigilanza.

Le Funzioni/Organi aziendali più esposte al rischio in argomento sono:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

- Presidente e componenti del CDA;
- Direttore Generale;
- Direzione amministrativa; Responsabile delle risorse umane;
- Consulenti esterni.

C.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività rischiose individuate, tutti i destinatari del Modello, compresi i collaboratori e i consulenti esterni, devono attenersi ai seguenti criteri generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati societari previste dall'art. 25 *ter* del decreto;
2. astenersi dal tenere comportamenti che possano, anche solo in via residuale, configurare una qualsiasi ipotesi di reato rilevante o non rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
3. tenere una condotta corretta e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e altresì delle procedure interne;
4. assicurare che ogni attività ed operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

5. osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori e dei terzi in genere;

6. mantenere, rispetto alle attività di controllo attribuite al Collegio Sindacale e altri organi di controllo istituzionali, una condotta trasparente e cooperante, tale da non ostacolare l'espletamento delle loro funzioni istituzionali;

7. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, in particolare la libera e corretta formazione della volontà assembleare, assicurando e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione societaria previsto dalla legge.

A tale scopo è fatto divieto di:

1. porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie non veritiere sulla società o sulla sua attività;

2. rappresentare, predisporre o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, prospetti, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi, e in ogni caso non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Multiss S.p.A.;

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

3. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Multiss S.p.A.;
4. restituire conferimenti al socio unico o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
5. acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dei casi previsti dalla legge, che comportino una lesione all'integrità del capitale sociale;
6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ai creditori;
7. procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
8. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
9. occultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei sindaci e degli altri organismi di controllo istituzionali;
10. fornire documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate e incomplete;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

11. tenere comportamenti che ostacolino le attività di controllo attribuite ai componenti del collegio sindacale.

In caso di dubbio o di incertezza circa il comportamento da tenere in una determinata situazione, tutti i destinatari del Modello dovranno rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per gli opportuni chiarimenti.

C.3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra individuati, è fatto obbligo, a tutti i destinatari del Modello di partecipare alle attività di formazione, predisposte secondo le modalità e le cadenze ritenute opportune dai responsabili delle funzioni interessate, finalizzate all'acquisizione di conoscenze sulle principali nozioni in tema di bilancio, tenuta delle scritture contabili e della documentazione inerente alla società.

C.4. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è deputato a verificare l'aggiornamento delle istruzioni finalizzate a regolamentare tale ambito di attività a rischio, nonché a verificare periodicamente, con l'ausilio di altre Funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore e l'adeguatezza dei processi

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

anche con riferimento alla capacità dei sistemi operativi in vigore di presidiare le aree a rischio.

L'Organismo di Vigilanza dovrà compiere tutte le azioni, gli accessi e le verifiche che reputerà utili al fine di garantire l'adeguatezza delle misure di cautela e di prevenzione previste nel Modello.

C.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il flusso informativo ha lo scopo di informare l'Organismo di Vigilanza della Multiss S.p.A. su potenziali situazioni a rischio reato e di permettere a questo di vigilare sull'applicazione del Modello e del Codice Etico.

Ciascun responsabile, o soggetti da questi designati, devono a tal fine predisporre un'apposita relazione attività rilevanti svolte all'interno della società e farlo pervenire all'Organismo di Vigilanza secondo la cadenza periodica da questo stabilita.

Si devono altresì fissare delle riunioni periodiche fra i soggetti interessati e l'Organismo di vigilanza al fine di verificare il rispetto della normativa societaria inerente alla *corporate governance*.

Nel caso in cui, nello svolgimento delle attività della società, dovessero emergere profili di criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto è

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

tenuto a darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.

C.6. SANZIONI

I comportamenti non conformi alle disposizioni del presente Modello, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o contrattazione collettiva.

	<p><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p>REVISIONE</p> <p>4</p>	<p>DATA</p> <p>19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

PARTE SPECIALE “D”

**REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
DELL’ORDINE DEMOCRATICO, RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA’ DI
PROVENIENZA ILLECITA E REATI TRANSAZIONALI**

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

La **Parte Speciale “D”** concerne i reati con finalità di terrorismo e dei reati transnazionali così come individuati negli articoli 25-*quater* del Decreto e dall’art. 10 della legge 146/2006. Specificamente, i reati con finalità di terrorismo sono:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p. - modificato dall’art. 2 L. 85/2006)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque promuova,

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

E altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel Reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis (2), addestra o comunque fornisce istruzioni (3) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale,

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. A norma dell'art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della *perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.*

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.”

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies 1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il Reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui (2), mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1. procura a sé o ad altra materia radioattiva;*
- 2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il Reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di Reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Tali ipotesi di Reato si configurano rispettivamente nei confronti di

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tali ipotesi di Reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ed assistenza agli associati (artt. 270 bis e 270 ter c.p.)

Il soggetto passivo è lo Stato come Ente democraticamente strutturato e come Ente chiamato a proteggere la persona umana per le cui esigenze la struttura democratica è una “*conditio sine qua non*”

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi del citato articolo 2, commette un Reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: i) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ii) ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i Reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un Reato di cui

	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i>	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

sopra;

- organizzati o diriga altre persone al fine di commettere un Reato di cui

sopra;

- contribuisca al compimento di un o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un Reato sopra descritto; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del Gruppo è di compiere un Reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare la fattispecie di Reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Pertanto, poter configurare una condotta criminosa integrativa del Reato di

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

I reati di riferimento sono:

Art. 377bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 del codice penale (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa,

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Art. 416-bis del codice penale (“Associazione di tipo mafioso anche straniera” come da modifica da parte dell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125);

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (2)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (3)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (4)

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (5) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69. 3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere dall'8 dicembre 2005, dall'art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Le parole: “ *alla ‘ndrangheta*” sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni (2).

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Tale nuovo reato presenta una struttura bilaterale, viene infatti punito l'accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa e, dall'altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.

Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non*

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni (5).

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi (6) (7).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (8).

D.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

Preliminarmente, occorre precisare che l'attività in concreto esercitata da Multiss se non li annulla, limita in maniera considerevole i rischi legati a reati di criminalità organizzata, ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ai reati di ricettazione e di riciclaggio e ai reati transnazionali.

Ciò posto, le attività astrattamente interessate risultano essere le seguenti:

- Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi: selezione dei fornitori, gestione della trattativa delle condizioni di fornitura, emissione di ordini di acquisto, controllo ed esecuzione della fornitura del bene o della prestazione del servizio richiesto, pagamento fatture ai

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;

- effettuare le disposizioni di pagamento previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti dai soggetti espressamente delegati, siano effettuati nell'ambito dei poteri conferiti.

È altresì vietato:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale instaurato e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico affidato.

D.3. LE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza dovrà compiere tutte le azioni o gli accessi e le verifiche che reputa utili al fine di garantire l'adeguatezza delle misure di cautela previste nel Modello.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

D.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

PARTE SPECIALE “E”

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

I reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies del D. lgs. 231/2001)

La presente sezione della Parte Speciale disciplina i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, individuati dall’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

Art. 184 D.Lgs. 58/1998, T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate)

«È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)».

Art. 185 D. Lgs. 58/1998, T.U.F. (Manipolazione del mercato)

«Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo».

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.»

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Art. 187 bis D. Lgs. 58/1998, T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate)

«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Art. 187 ter D. Lgs. 58/1998, T.U.F. (Manipolazione del Mercato)

«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa».

- Le fattispecie di reato sopra descritte riguardano specificamente la disciplina delle società quotate e in generale degli enti che emettono strumenti finanziari e titoli negoziati nei mercati regolamentati. Stante la struttura chiusa della MULTISS SPA, non vi è la possibilità di

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

commissione di questo tipo di reati e della correlativa responsabilità dell'ente.

PARTE SPECIALE “F”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

La **Parte Speciale “F”** concerne i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25-septies del Decreto.

Specificamente:

Omicidio colposo (art. 589 c.p. e art. 55, comma 2, D. Lgs. Attuazione Legge delega 123/2007)

Ai sensi dell’art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa (ossia per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) cagiona la morte di un’altra persona.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Il Decreto prevede la rilevanza di tale fattispecie di reato anche in relazione alla violazione dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008)

1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

(articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009.)

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

L'art. 590, terzo comma, c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni, (comma, prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102, poi dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e da ultimo modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

F.3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l'adeguatezza del Modello nel tempo.

Per questa ragione, nell'ambito del piano delle verifiche, è prevista un'analisi del sistema della sicurezza almeno una volta per anno.

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza.

F.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto ad

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

PARTE SPECIALE “G”

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

La Parte Speciale “G” disciplina i presidi inerenti i reati in materia di violazione del diritto d’autore così come individuati nell’art. 25-*novies* del Decreto.

Segnatamente:

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

L’oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell’ingegno protette,

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

da intendersi, secondo le definizioni:

dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*¹;

dell'art. 2575 c.c., per il quale *“Formano oggetto del diritto di autore”*²

- ¹ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che “In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

- ² Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che “L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra

qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” e dall’art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l’autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzare economicamente l’opera nei limiti fissati dalla legge.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa³;

la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi

- ³ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171- *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;

le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;

il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*; diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

G.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

cinematografiche, ecc.),

- programmi per elaboratore (in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore);
- banche-dati (intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) di terzi per le quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

G.3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l'adeguatezza del Modello nel tempo.

G.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve compilare un apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

come scopo quello di permettere all’Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- PARTE SPECIALE "H"-

I REATI AMBIENTALI

Con Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 recante “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/34/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” in vigore dal 16 agosto 2011, è stato introdotto nella L.231 l’art. 25 *undecies* “reati ambientali”, che estende alle società, enti ecc. la responsabilità per la commissione di reati di natura ambientale.

Le ipotesi di reato prese in considerazione sono particolarmente numerose. Si riepilogano sinteticamente come segue:

A) Reati previsti dal Codice Penale:

Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Art. 452 quater c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

L'articolo in commento punisce l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie.

Articolo aggiunto con d.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

L'articolo in commento punisce la distruzione o il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

B) Reati previsti dal D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale)

- 1) l'art. 137 commi 2, 3 e 5 punisce lo scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/a dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- 2) l'art. 137 comma 11 punisce l'inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 dello stesso decreto 152 che vietano “lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo “fatta eccezione per ipotesi tassativamente determinate (art.103) e “lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo” salvo specifiche autorizzazioni;
- 3) l'art. 137 comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali vi è un divieto assoluto di sversamento;
- 4) l'art. 256 comma 1) lett. a e b punisce “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in manca della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione” di cui agli artt. 208 e ss.;
- 5) l'art. 256 comma 3 primo periodo punisce chiunque gestisce una discarica non autorizzata;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

c.p. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21, punisce “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esposta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”;

12) l’art. 260 bis comma 6, comma 7, 2° e 3° periodo, comma 8 1° periodo punisce con la pena di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) “ colui che , nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”; punisce “il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, in caso di trasporto di rifiuti pericoloso” e punisce colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

trasportati”; il comma punisce infine “il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata”;

3) l’art. 279 comma 5 con riferimento al comma 2 punisce chi “nell’esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limiti di emissione”.

C) Reati previsti dalla Legge 7.2.1992 n. 150,

Gli artt. Art. 1 comma 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2 puniscono l’importazione, l’esportazione, il transito di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, o con certificato o licenza non validi, la detenzione o l’utilizzazione per scopi di lucro di determinati esemplari, nonché l’uso di certificati non validi falsi o alterati; nonché la mancata osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni.

D) Reati previsti dal Legge 28 dicembre 1993 n. 549

L’art. 3 comma 6 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dell’ambiente), punisce chi viola le

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

disposizioni volte a ridurre l'utilizzo di sostanze lesive, in particolare la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge (idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro, cloro e bromuro, nonché sostanze sottoposte ad un particolare regime di controllo previsto dalle legge quali cloro e bromuro di metile, ed alcune tipologie di idrocarburi).

E) Reati previsti dal D. Lgs 6 novembre 2007 n. 202 (“inquinamento provocato dalle navi”):

- **art. 8 commi 1 e 2 e art. 9 commi 1 e 2:** puniscono l'inquinamento, doloso o colposo, cagionato dal Comandante della nave, dall'equipaggio o dall'armatore.

Non tutte le norme sopra indicate sono ipotizzabili quali reati presupposto astrattamente idonei quale fonte di responsabilità di Multiss S.p.A.

Sono infatti da ritenersi inapplicabili:

- le ipotesi delittuose previste dall'art. 137 commi 2 e 3 e 5 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riferiti allo scarico di acque reflue industriali;

- le ipotesi di cui al comma 13 della normativa anzidetta, in quanto

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

H.2 NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del modello nella misura in cui possono essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, al fine di prevenire il verificarsi dei reati commessi con violazione della norma posta a tutela dell'ambiente, devono attenersi:

- all'osservanza delle disposizioni del codice etico;
- all'osservanza della specifica normativa interna che regola la materia.

H.3 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e verificare l'adeguatezza del modello nel tempo allo scopo, nell'ambito del piano delle verifiche, è prevista una analisi del sistema ambientale almeno una volta all'anno.

H.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

A cura della funzione ispettiva devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza:

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- eventuali incidenti verificatisi;
- eventuali reclami ambientali;
- visite ispettive da parte di funzionari da parte della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti.

- PARTE SPECIALE "I"-

Reati di impiego di cittadini irregolari di paesi terzi

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs 109/2012 e art. 30 della L. 161/2017, è stato introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25 *duodecies*, che estende alle società ed enti di cui al predetto decreto, la responsabilità per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 (Disposizioni contro l'immigrazione clandestina)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza,

	<p align="center">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</p> <p align="center">Multiss S.p.A.</p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, con pieno e libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I.4 Flussi Informativi Verso L'organismo Di Vigilanza

A cura della funzione ispettiva devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza:

- violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio;
- violazioni o mancata applicazione di procedure aziendali;
- visite ispettive da parte di funzionari dell'Ispektorato territoriale del lavoro o autorità, e relativi accertamenti emersi a seguito di verifiche.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- **PARTE SPECIALE "L"**-

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 167/2017 D. Lgs 109/2012 e art. 30 della L. 161/2017 recante "Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, è stato introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25 terdecies, che estende alle società, enti di cui al predetto decreto, la responsabilità per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 604 bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

L'articolo in commento punisce chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; e chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

L.1. Aree a rischio e attività di prevenzione

Le aree di attività c.d. “sensibili” ove potrebbero verificarsi situazioni di discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee, sono rappresentate dalle Risorse umane.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

L.2 Norme Di Comportamento

Il vertice aziendale e la funzione preposta, non devono commissionare indagini sulle opinioni religiose, politiche o sindacali del lavoratore, nonché su qualsiasi fatto non inerente alla valutazione della sua attitudine professionale.

La selezione del personale non deve essere influenzata da valutazioni discriminanti basate su razzismo e/o xenofobia

Coloro che detengono la responsabilità e conduzione del personale devono prestare la massima attenzione al fine di prevenire e eliminare qualsiasi episodio di razzismo o xenofobia che potrebbero essere derivante da condotte sia di figure apicali che sottoposti, con obbligo di denuncia dei medesimi fatti.

L.3 Verifiche Dell'organismo Di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza ha il compito di verificare la conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

L.4 Flussi Informativi Verso L'organismo Di Vigilanza

Di tutte le attività rilevanti svolte all'interno della Società il responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito report relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte, emergano fatti di razzismo o xenofobia, questi devono immediatamente essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

- PARTE SPECIALE "M"-

M.1 – Premessa

La presente Parte Speciale del modello organizzativo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è finalizzata a descrivere i criteri di mappatura e di valutazione dei rischi reato ex D. Lgs. 231/01.

	<p style="text-align: center;"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p style="text-align: center;">REVISIONE</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">DATA</p> <p style="text-align: center;">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

M.2 - Riferimenti normativi e metodologici

Per la redazione della presente Parte Speciale, si è fatto riferimento a:

- D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”,
- “Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria e “validate” dal Ministero della Giustizia (da qui in poi “Linee Guida Confindustria”).
- Linea guida ISO 37100:2016 per la prevenzione della corruzione.

Per rispondere alle esigenze dell’art. 6, comma 2, del Decreto, le Linee Guida Confindustria suggeriscono la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sostanzialmente equivalente ad un sistema di gestione dei rischi (risk management) che, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati “presupposto” dal Decreto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati “presupposto” dal Decreto (“processi sensibili”);

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati “presupposto” da prevenire.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

M.3. Sistema d’identificazione e gestione dei rischi

Ai fini del presente documento, le fasi fondamentali in cui si articola il sistema di gestione dei rischi sono le seguenti:

- identificazione delle aree a rischio o aree sensibili (“risk mapping”);
- rilevazione del sistema di controllo esistente e progettazione finalizzata alla mitigazione dei rischi reato (“risk assessment e risk management”).

M.4. Metodologia di lavoro

Per realizzare la fase di analisi e valutazione dei rischi in relazione alla commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231, all’interno della Società sono state svolte le seguenti attività operative e metodologiche:

- costituzione di un Gruppo di Lavoro;
- condivisione della metodologia di lavoro da utilizzarsi nel progetto e definizione del piano di lavoro;
- predisposizione ed utilizzo di apposite check-list, utilizzate durante le interviste di analisi e valutazione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto ai responsabili delle divisioni aziendali.

Per le indagini documentali si è analizzata la seguente documentazione (o se ne è verificata l’esistenza o la non sussistenza):

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Informazioni societarie:

- Dati concernenti la sede e le attività svolte;
- Assetto proprietario;
- Organigrammi aziendali e funzioni aziendali (con eventuale mansionario, regolamenti e ordinamenti);
- Sistema organizzativo;
- Atto costitutivo e poteri
- Statuto;
- Atti di assemblee che hanno portato a sostanziali modifiche dell'atto costitutivo;
- Sistema delle deleghe: poteri del Presidente, dei procuratori e dei soggetti delegati;
- Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

M.5. Risk Assessment e risk management

Il termine rischio esprime un'esposizione all'incertezza, stimabile in termini economici, qualitativi o quantitativi.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

La capacità d’identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell’intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono elementi di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale. Ogni azione umana è soggetta al rischio, il governo del rischio è quindi una componente fondamentale del management.

Realizzare interventi di Risk Assessment significa quindi identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell’ambito aziendale considerato, stimandone il valore e verificandone il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale. Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l’attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione.

Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono convenuti anche nell’analisi dei rischi di commissione dei “reati presupposto” del Decreto.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

M.6. Sviluppo della Mappatura/identificazione delle aree a rischio

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei reati presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società.

Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati sono riportati all'interno di specifiche tavole sinottiche che consentono di identificare i rischi rilevanti a livello di rischio lordo (cioè senza valutare l'effetto dei presidi in essere) e a livello di rischio netto (cioè con la disponibilità e l'applicazione dei presidi in essere).

Viene poi affidata a una seconda fase l'individuazione d'idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di nessuna o bassa gravità, ed in quanto tale "accettabile".

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

La fase di “identificazione delle aree a rischio” è consistita nell’inventariazione:

- le funzioni aziendali di attività dove incorrono rischi potenziali di commissione del reato,
- i processi in cui i reati presupposto hanno possibilità di essere commessi.

In particolare le Linee Guida Confindustria intendono, per inventariazione degli ambiti di attività, l’analisi del contesto aziendale al fine di evidenziare dove (in quale area / settore di attività / funzione) e secondo quali modalità (processi), si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto. Per ogni area identificata a seguito di tale analisi si procede poi alla identificazione delle cause del rischio di commissione dei reati individuati. Esso comporta, in particolare, il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l’obiettivo di individuare le aree che risultano, in via astratta, interessate dalle potenziali casistiche di reato.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

M.7. Analisi preliminare delle funzioni a rischio - Mappatura dei processi sensibili

Le valutazioni dei “rischi reato 231” sono state condotte nell’ottica di individuare quali, tra i diversi reati presupposto, presentino, per loro natura, un rischio significativo di commissione nelle funzioni aziendali operanti nella Società e, pertanto, siano da sottoporre successivamente a ulteriore e specifico approfondimento di analisi ex D. Lgs. 231; il rischio così evidenziato è considerato come “rischio lordo”. In seguito all’Analisi preliminare, per ciascuna delle classi dei reati 231 valutate preliminarmente con un livello di rischio lordo “significativo” (ovvero un livello di rischio superiore a “basso”), sono state effettuate le valutazioni di rischio più approfondite, focalizzando l’attenzione sui cosiddetti processi sensibili, ossia i processi nell’ambito dei quali sia più verosimile la commissione dei reati 231 ponendo l’attenzione sui cosiddetti “processi strumentali”, ossia i processi nel cui ambito ed in linea di principio potrebbero crearsi “strumenti” ovvero configurarsi “condizioni o mezzi” per la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

M.8. Calcolo e Valutazione dei Rischi

La valutazione del rischio prende da un lato in considerazione la gravità/impatto che tali reati presupposto possono provocare (gravità–impatto “G” quale conseguenza materiale dell’evento), e dall’altra la probabilità che tali comportamenti accadano unitamente alla copertura del modello organizzativo applicato e finalizzato a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino (probabilità che il fatto si verifichi “P”). Al fattore Gravità-Impatto G, è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore sensibilità del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte, alla pena prevista per lo specifico reato. Il fattore Probabilità P, sempre con valore assegnato da 1 a 4, è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: documenti di principio/indirizzo, procedure/registrazioni e protocolli in generale), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati. Ne deriva che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto cioè il giudizio di minore probabilità è pari a 1, mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4. La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori P probabilità e G gravità/impatto, con un potenziale rischio minimo 1 ad un massimo rischio con valore 16 (dove

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4). La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori G - Gravità-Impatto e P - Probabilità mitigata dall'indice di copertura. Si può andare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4). La classificazione in fasce di gravità (Rischio Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

M.9. Analisi e valutazione del sistema di controllo preventivo esistente ("protocolli o misure di mitigazione")

Le misure di mitigazione o protocolli sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di governance e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, ecc.

A titolo indicativo e non esaustivo, Multiss spa fa ricorso alle seguenti misure di mitigazione e protocolli:

-Codice Etico e di comportamento,

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- Comportamenti nei confronti della pubblica amministrazione
- Predisposizione delle comunicazioni sociali, ai soci e ai terzi
- Indagini, verifiche comunicazioni verso la P.A.
- Regolamento per il funzionamento del servizio cassa
- Monitoraggi periodici dell'OdV,
- Flussi informativi all'OdV e sistema delle segnalazioni all'OdV,
- Piani di formazione periodici.
- Protocollo Gestione flussi finanziari, pagamenti, incassi e cassa,
- Protocollo Clausole contrattuali 231,
- Protocollo Indagini, verifiche e comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione,

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

- Parte Speciale N -

N.1. Riferimenti normativi

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito nell'ambito del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54-bis, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in base al quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito, detta anche whistleblowing.

L'espressione "whistleblower" sta ad indicare il dipendente che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse in violazione del modello: la finalità della segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per la società di appartenenza. L'espressione "whistleblowing policy" sta, invece, ad indicare le procedure per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di illecito. In ragione di tutto ciò, la procedura per le segnalazioni include espressamente forme di tutela del "whistleblower", così come previsto anche dal modello 231.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

della natura della segnalazione. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

La stessa legge 30 Novembre 2017, n. 179, all'art. 2, integrando l'art. 6 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, con i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater, ha esteso analoghe garanzie a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala condotte illecite rilevanti sotto il profilo della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi susseguenti a reato, o violazione del modello di organizzazione e gestione previsto dallo stesso D.Lgs. 231/01.

N.2. Segnalazione illeciti, scopo e finalità della procedura

Le segnalazioni di fatti, situazioni od eventi dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di reati e/o illeciti amministrativi, ovvero comportamenti in genere non coerenti con quanto previsto nel Modello 231 e nelle procedure a cui esso fa riferimento, devono essere comunicate - senza indugio ed in via riservata - da chiunque le abbia rilevate, all'Organismo di Vigilanza della Multiss spa, mediante l'invio del "modulo standard di segnalazione" allegato al regolamento segnalazione illeciti adottato dalla società, al quale si fa pieno

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

N.3. Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati in violazione del modello 231 e del codice etico ma non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

1. penalmente rilevanti;
2. poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società di appartenenza;
4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della società di appartenenza;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;

6. arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la società.

N.4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. In particolare, come previsto nel modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower), la segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto (condotta ed evento);
- l'autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

N.6. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza e/o RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza e/o RPCT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti. Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza e/o RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

- b) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari in caso di sussistenza dei presupposti;

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

c) comunicare l'esito dell'accertamento al vertice societario della Multiss S.p.A. per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Azienda.

N.7. Forme di tutela del whistleblower

La disposizione assicura la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il riconoscimento come giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del Codice Penale e all'art. 2105 del c.c, se tale rivelazione è fatta ai fini del perseguimento dell'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, e effettuata nei confronti dell'organo deputato a riceverle. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del whistleblower viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Nei confronti del dipendente che effettua una

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV e/o RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi, per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto al vertice societario, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.

È a carico del datore di lavoro l'onore di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

N.8. Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

di danneggiare il denunciato od altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

PARTE SPECIALE "O"-

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, indica per quali reati tributari (previsti nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa, e relative sanzioni:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001.

L'art. 5 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", il quale prevede che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Ai fini del D. Lgs 74/2000 si precisa:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.	REVISIONE 4	DATA 19/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001</i></p> <p align="center"><i>Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;

- non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

I Destinatari devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Ricorso a servizi di terzi.

	<p align="center"><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 Multiss S.p.A.</i></p>	<p align="center">REVISIONE</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">DATA</p> <p align="center">19/01/2021</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

O.5 – Controlli dell’Organismo di vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all’Organismo di Vigilanza.